

**PROTOCOLLO DI NORME DI COMPORTAMENTO SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI PER LA TUTELA DELLA
SALUTE DEI CITTADINI E DELL'AMBIENTE**

**Articolo 1
Utilizzo dei prodotti fitosanitari.**

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari(1), fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

**Articolo 2
Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari.**

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune, all'aperto o in locali ben ventilati.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere tale che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi; il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta.
4. Si raccomanda di calcolare preventivamente la quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.
5. I dispositivi "carica botte" debbono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi.
6. E' fatto obbligo preparare i prodotti fitosanitari nel rispetto della pubblica incolumità e della proprietà pubblica e privata, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi prescritti".

**Articolo 3
Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari.**

1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva(2) dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da

evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri e comunque rimanendo a una distanza di rispetto pari a:

- 15 metri in presenza di colture con sistema di allevamento che non superi un'altezza dal suolo di m 2,50;

- 30 metri con sistema di allevamento oltre i m 2,50 di altezza dal suolo.

2. Le distanze di rispetto previste al comma 1 sono ridotte a un terzo in prossimità delle piste ciclabili.

3. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, la distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni e consentita esclusivamente nell'orario di chiusura delle medesime strutture e comunque al termine delle attività ordinarie che vi si svolgono.

4. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, in prossimità di ospedali, case di riposo, residenze protette ed altri edifici pubblici e privati presso i quali le persone dimorano permanentemente, nonché in prossimità degli edifici elencati al precedente comma 2, l'operatore deve inoltre adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva", valutando in particolare i seguenti elementi:

- la tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati (Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi);
- la velocità e la direzione del vento;
- la presenza di elevate temperature;
- la presenza o meno sull'atomizzatore di dispositivi atti alla riduzione dell'effetto deriva.

5. Entro la fascia di rispetto prevista dal comma 1, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata a condizione che:

- le macchine irroratrici siano dotate di dispositivi per il contenimento della deriva, quali ugelli antideriva (a pre-camera o ad iniezione d'aria), sistemi a tunnel, a deflettori, o a collettori, per il recupero del prodotto, ovvero di sensori in grado di erogare automaticamente la miscela fitoiatrica solo dove è presente la vegetazione;
- le macchine irroratrici siano dotate di sistema di convogliamento a basso volume d'aria;
- siano impiegate lance azionate a mano a pressione moderata.

6. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva o del sistema di convogliamento a basso volume d'aria previste dal precedente comma 4 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche da parte dei comuni territorialmente competenti.

7. È fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa oltre alle gocce erogate solo la vegetazione;
- c) di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;
- d) di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
- e) di evitare il trattamento in presenza di forte vento o in condizioni di temperature elevate;

8. il Comune può valutare se aumentare le distanze di rispetto previste al comma 1 e 2 tenuto conto di questo minimo punto di partenza a tutela della salute;

Articolo 4

Manutenzione delle attrezzature

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e conseguentemente ridurre gli effetti negativi sull'ambiente si raccomanda di effettuare periodicamente il controllo e la taratura delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.
2. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore dovrà periodicamente controllare accuratamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, ecc.).
3. E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti. La pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi, evitando la formazione di pozzanghere.

Articolo 5

Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori. Norme di comportamento.

1. Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente e non devono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani o abbandonati sul territorio o eliminati assieme ai rifiuti urbani.
2. Per motivi igienici e di sicurezza, è fatto divieto di frequentare luoghi e locali pubblici indossando il vestiario utilizzato durante i trattamenti antiparassitari e di circolare nel centro abitato con i dispositivi di protezione individuali utilizzati durante il trattamento.

Articolo 6

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle norme speciali in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori, i comuni qualora adottino un proprio regolamento che disciplini la problematica contenuta nelle presenti norme comportamentali, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino . Alto Adige)(4), che alla violazione dello stesso si applichino le sanzioni amministrative pecuniarie entro i limiti previsti dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

N o t e: il testo delle note è stato redatto al solo fine di elencare alcune disposizioni di legge vigenti che disciplinano le materie oggetto della presente deliberazione, fermi restando il valore e l'efficacia delle stesse.

La registrazione, la commercializzazione, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari è disciplinato da molteplici provvedimenti normativi. Tra questi si ricordano:

- la Direttiva 91/414/CEE e succ. modif. ed integr. in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
- il D. lgs. 17/3/1995, n. 194 e succ. modif. ed integr.: attuazione della direttiva 91/414/CEE;
- il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 e succ. modif. ed integr. concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- la Deliberazione della G.P. n.117 di data 1 febbraio 2002: Modalità di rilascio delle autorizzazioni all'acquisto di prodotti fitosanitari Molto Tossici, Tossici e Nocivi;
- Circolare 30 ottobre 2002: norme per la tenuta del quaderno di campagna;
- Legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16 "Norme per la tutela delle api";
- D.G.P. n.4034 del 14 aprile 1989: L.P.16/88 recante norme per la tutela dell'apicoltura art.7, comma 2;

(2) Secondo quanto definito dalla normativa internazionale (ISO 12057) per deriva si intende "il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera dall'area trattata verso qualsiasi sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione".

I fattori che concorrono a causare il fenomeno della deriva e che ne determinano l'intensità sono molteplici e strettamente correlati fra loro. Tra questi i principali sono:

- il tipo di miscela impiegata: maggiori sono i volumi di liquido e i dosaggi utilizzati, tanto più consistenti sono le quantità di principio attivo liberate nell'aria;
- la dimensione delle particelle: a parità di altre condizioni, minore è il diametro delle particelle distribuite, maggiore è la possibilità di deriva (indicativamente inferiore a 175 – 200 µm).
- le condizioni meteorologiche predominanti: la velocità e la direzione del vento, la temperatura e l'umidità, influenzano significativamente l'effetto deriva;
- il tipo di macchina e attrezzatura impiegata: la mancanza di direzionalità delle gocce verso la coltura, associata alla distribuzione a basso volume (meno miscela più concentrata), può comportare perdite di prodotto per deriva al di sopra della coltura fino ad oltre il 50%, a causa della eccessiva polverizzazione delle particelle. Si rende pertanto sempre più evidente la necessità di adottare norme per rendere obbligatorio il controllo della funzionalità delle irroratrici già operanti e della certificazione oggi su base volontaria delle macchine nuove;
- Tipologia e stadio di sviluppo della coltura da trattare: il rischio di effetto deriva può variare sostanzialmente in base al grado di sviluppo della vegetazione, all'altezza e spessore della parete vegetativa.

(3) Lo smaltimento dei prodotti fitosanitari e dei rispettivi imballaggi è disciplinato da:

- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" - Pubblicato nella G.U. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O;
- D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41 legisl. Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- L.P. 14-4-1998 n. 5 Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti;
- Deliberazione della G.P. 24 maggio 2002 n. 1158: Stipulazione Accordo Volontario Ambientale per l'organizzazione della raccolta differenziata degli imballaggi primari costituiti da contenitori vuoti di prodotti fitosanitari utilizzati nelle attività agricole;

(4) L'art. 5 (Potestà regolamentare), comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige) recita: "La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal comune con

proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni”.

(5) L'art.10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo) della legge 24 novembre 1981, n. 689 recita: “La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.